



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO, PIERCING E PER LE ATTIVITÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

IL SINDACO

Visti:

- Il DPCM in data 8 marzo 2020 avente oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il DPCM in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Il DPCM in data 11 marzo del 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- Il DPCM in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Il DPCM in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020 decretando la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 2020;
- Il DPCM in data 26 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 30 aprile 2020;

Rilevato:

- Che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e i dati sanitari raccolti evidenziano un sensibile contenimento del contagio, consentendo la ripresa delle attività sospese, pur rispettando le misure precauzionali utili a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza e nel rispetto delle prescrizioni previste dai protocolli adottati a livello nazionale o regionale con le rispettive Associazioni di categoria;
- Che la ripresa delle attività di servizi alla persona è compatibile con le esigenze di tutela della salute della cittadinanza, nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio comunale;

VISTO il regolamento comunale vigente per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, che espressamente stabilisce all'art. 17 "1. Gli orari massimi di apertura delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni del settore. 2. Nell'ambito degli orari massimi stabiliti, ai sensi del precedente comma, gli esercenti delle attività oggetto del presente Regolamento stabiliscono i propri orari di apertura. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale"

Visto l'art. 50, commi 4 e 7, del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 3.2 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 che riconosce al Sindaco il potere di coordinare e di organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

CONSIDERATO che la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura, recentemente stabiliti con diversi provvedimenti normativi, si applica solamente agli esercizi commerciali di cui al d.lgs 114/1998 e ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disponendo espressamente in questo senso particolarmente il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 223/2006, pertanto le imprese artigiane non soggiacciono alle normative dettate per il commercio;

VALUTATA la necessità di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina alle attività comunque legate ai servizi alla persona attraverso l'individuazione di orari che favoriscano fasce diversificate di apertura in modo da permettere agli operatori la scelta migliore per l'azienda ed agli utenti un orario più ampio di fruizione fissando un minimo giornaliero e tenendo conto degli indirizzi normativi relativi agli esercizi commerciali così da armonizzare l'espletamento dei servizi produttivi con le esigenze complessive degli utenti;

VISTA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Copparo n. 17 del 04.12.2013 recante le disposizioni in merito agli orari di svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista ed attività affini

Ritenuto:

- Di poter adeguare, in via progressiva e graduale, il livello delle restrizioni alle mutate condizioni epidemiologiche, restrizioni che erano state giustificate nei precedenti provvedimenti di rilievo nazionale e regionale dalla necessità di perseguire un efficace e rigoroso rispetto delle misure di contenimento;
- Che occorra garantire in via continuativa agli operatori commerciali la massima libertà in materia di determinazione degli orari di apertura e chiusura della propria attività, anche per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e lavoro sia dei residenti che delle persone che quotidianamente sono presenti nel territorio comunale;
- Che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

ORDINA

A far data dal 18 maggio 2020, le attività di ACCONCIATORE, di ESTETISTA, di TATUAGGIO E PIERCING e quelle del settore dei SERVIZI ALLA PERSONA (panificatore, pizzeria d'asporto, piadineria, gastronomia, gelateria, pasticceria ecc.) hanno facoltà di restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi senza limiti di orario;

Gli orari dovranno essere preventivamente resi noti al pubblico, mediante cartelli visibili e leggibili all'esterno del locale o altri mezzi idonei di informazione:

- l'orario di effettiva apertura e chiusura;
- la chiusura per ferie.

Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi, deve essere presentata comunicazione digitale (telematica) al competente Servizio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi indicante il periodo di chiusura.

Chiunque violi le disposizioni in materia di orari è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Comunale di categoria. In caso di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività.

La presente Ordinanza revoca la precedente Ordinanza del Sindaco del Comune di Copparo n. 17/2013 e qualunque altra precedente in materia di orari relativi alle attività in argomento;

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo comunale nonché venga inviata al Corpo di Polizia Municipale e all'Ufficio Sportello Unico Edilizia e Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e alla principale associazioni di categoria affinché si provveda alla massima diffusione.

Il Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Giulia Minichiello Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR per l'Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – Bologna – Tel. 051 4293111 Fax 051 391820. I termini per la presentazione del ricorso è di 60 (sessanta) giorni, mentre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile entro giorni 120 (centoventi); decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento adottata.

Lì, 18-05-2020

IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 18-05-2020

L' INCARICATO

—

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa